

Modificazioni proposte nel «Sofortprogramm»

Legge della scuola del 29 maggio 1958

Art. 5, 6 e 8

Commissione cantonale degli studi e sottocommissioni.

Compiti della Commissione. Durata in carica dei membri.

L'iniziativa parlamentare proponeva l'abolizione della Commissione. Nel controprogetto governativo del 1974 ne era stato proposto il mantenimento. Dalla consultazione è emersa una diffusa opposizione al mantenimento, mentre nessuna voce s'è levata a favore. Nel corso dell'ultimo decennio il Dipartimento è stato ristrutturato attraverso la creazione di nuovi organi (Sezione pedagogica, nuovi uffici della Sezione per la formazione professionale, conferenze di direttori, commissioni speciali) mentre allo studio delle riforme scolastiche sono stati associati numerosi gruppi di studio ed è stata applicata con progressiva frequenza la procedura di consultazione. In questo contesto è apparsa sempre più problematica la funzione della Commissione cantonale, la quale, in effetti, da paracchie legislature non è più stata ricostituita.

Si conviene pertanto sull'abolizione della Commissione cantonale degli studi e sulla conseguente abrogazione degli art. 5, 6 e 8.

Art. 7

Autorità di vigilanza.

Le scuole di avviamento e le scuole di economia domestica, prima menzionate separatamente, vengono ora incluse sotto la voce unica «Scuole obbligatorie», comprendente, oltre a quelle, le scuole elementari e maggiori.

Art. 76

Idoneità a insegnare nelle scuole obbligatorie.

a) Nazionalità

La competenza del Consiglio di Stato ad autorizzare la nomina comunale di docenti stranieri o di candidati non in possesso della patente ticinese viene trasferita a una nuova lettera c), insieme con la clausola che prevede l'emanazione di disposizioni governative in materia. Si rammenta che il Consiglio di Stato, con RG del 31 agosto 1971 ha stabilito una procedura abbastanza precisa, applicabile a tutti i diversi casi.

b) Titolo di abilitazione

È proposta la modificazione del capoverso concernente il conseguimento della patente di scuola maggiore.

La patente può essere conseguita dopo un minimo di quattro anni d'insegnamento nelle scuole obbligatorie, attraverso la fre-

quenza d'un corso di formazione e il superamento d'un esame presso la scuola magistrale. Il corso, organizzato dal Dipartimento, si estende sull'arco d'un triennio e comprende tre sessioni estive della durata complessiva di almeno tre mesi. Al corso, rispettivamente agli esami, sono ammessi soltanto i candidati che, a giudizio dei colleghi degli ispettori, hanno dato buona prova nella pratica dell'insegnamento.

c) Eccezioni

Oltre al caso dei docenti stranieri e a quello dei possessori di titoli d'abilitazione diversi dalla patente cantonale, è contemplata la posizione dei candidati costituenti doppio reddito, ai quali si propone qui di applicare il criterio enunciato nella norma transitoria di cui al nuovo art. 45 bis della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 80bis

Incarico

L'iniziativa parlamentare proponeva di trasferire nella Legge della scuola, sotto forma di un nuovo articolo valido per tutti gli ordini di scuola, le norme concernenti l'incarico attualmente contenute nell'art. 67, cpv. 11 del Regolamento per le scuole obbligatorie.

La consultazione ha da parte sua ribadita la necessità di precisare attraverso la legge le norme e le condizioni per l'assunzione in genere e per l'incarico in specie.

Questa necessità è pienamente condivisa dal Consiglio di Stato. Le norme che concernono i docenti di nomina comunale devono tuttavia essere separate da quelle concernenti i docenti di nomina cantonale per il fatto che le condizioni e le procedure di assunzione non sono identiche e per il fatto che la riunione di tutte le norme sotto lo stesso capitolo di una stessa legge provocherebbe uno sconvolgimento dei testi vigenti. La sistemazione proposta non altera comunque la sostanza delle norme.

L'art. 80bis, inserito nel Titolo III (Insegnamento obbligatorio), Cap. VII (Nomina dei maestri delle scuole elementari) della Legge della scuola si riferisce dunque ai docenti di nomina comunale, mentre le norme per l'incarico dei docenti di nomina cantonale vengono inserite nell'art. 4 della Legge sull'ordinamento.

Le norme dell'art. 67 del Regolamento per le scuole obbligatorie vengono riprese e opportunamente aggiornate per quanto attiene alla durata dell'incarico, la messa a concorso, il posto istituito a titolo transitorio.

Art. 83

Disdetta del contratto

È anticipato il termine di disdetta dal 30 giugno al 31 maggio anche per i docenti

delle scuole elementari, conformemente a quanto previsto per i docenti cantonali. La disdetta è giustificata soltanto da motivi gravi che l'Autorità di nomina deve notificare tempestivamente all'interessato.

Art. 91

Lagnanze contro il maestro

È chiesta l'abrogazione del testo attuale. Con il nuovo articolo, dalla marginale «Osservazioni dei genitori», si intende promuovere il contatto personale tra i genitori e i docenti come è stato diffusamente espresso dagli enti partecipanti alla consultazione. Ai genitori è riconosciuto il diritto di accedere in ogni caso all'Autorità di nomina, la quale, in base alle proprie competenze, prenderà le opportune decisioni.

Art. 92

Sanzioni disciplinari

È proposta l'abrogazione delle sanzioni inflitte dall'ispettore: in nessun altro caso un funzionario ha la competenza di infliggere sanzioni disciplinari ai propri dipendenti.

Si propone inoltre: di elevare l'importo della multa da fr. 200 a fr. 500; di abrogare il divieto d'assumere l'ufficio di maestro in un luogo determinato fino a un intero periodo di nomina; di abrogare l'interdizione definitiva dall'insegnamento e di limitare quella temporanea a un periodo massimo di 5 anni.

Art. 93

Sospensione provvisoria

Il nuovo art. 93 esplica i caratteri di gravità e di urgenza che permettono al Municipio di sospendere provvisoriamente un maestro elementare. È introdotto l'obbligo della notifica immediata e motivata all'interessato.

Art. 123

Requisiti per la nomina dei docenti

La marginale del nuovo testo (che si riferisce alle sole scuole secondarie) è: «Requisiti per l'incarico e la nomina dei docenti». Allo scopo di corrispondere a esigenze di chiarezza che si ritengono pienamente giustificate anche per un bisogno di sicurezza giuridica utile non solo ai docenti ma alla stessa Autorità di nomina, è stato necessario rifare ex novo l'art. 123 della Legge della scuola e integrare l'art. 4 della Legge sull'ordinamento, contemplando nel primo per lo più gli aspetti procedurali e le componenti di natura soggettiva (titoli di studio, nazionalità, capacità didattiche, ecc.) e riservando al secondo le premesse oggettive per l'attribuzione d'un incarico o per il conferimento della nomina a orario ridotto. Il nuovo testo dell'art. 123 della Legge della scuola si presenta dunque articolato in quattro parti, concernenti rispettivamente: l'incarico; la nomina; la nomina in difetto dei titoli di studio; l'incarico e la nomina di docenti stranieri.

Art. 157

Requisiti per la nomina dei docenti (delle scuole professionali)

Sono proposte alcune modifiche conseguenti da un lato alla modificazione dell'art. 123 e dall'altro all'istituzione del diploma dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

Art. 4

Nomina: in genere

All'art. 4 sono aggiunti due nuovi capoversi (6 e 7) sotto la marginale «Incarico» e un nuovo capoverso (8) sotto la marginale «Nomina a orario parziale». Sono stabilite le condizioni per le quali un posto vacante viene attribuito per incarico anziché per nomina. Esse corrispondono a quelle del nuovo art. 80bis della Legge della scuola, valide per i docenti di nomina comunale. È inoltre contemplato il caso dell'insegnamento a orario parziale, frequentissimo nelle scuole secondarie e nelle scuole professionali: il limite dei due terzi costituisce la soglia a partire dalla quale può avvenire la nomina.

Si stabiliscono le condizioni generali relative ai titoli di studio, all'entrata in servizio e alla nazionalità.

Sono sancite la durata e la scadenza dell'incarico. A tutela degli interessi dell'incaricato vien fatto obbligo di informarlo da parte delle autorità scolastiche (direzione e ispettorati) sulle possibilità di rinnovo dell'incarico, rispettivamente di nomina, entro il 30 giugno al più tardi.

Con l'introduzione della nomina di docenti a orario parziale si intende perseguire nello stesso tempo un vantaggio sia per la scuola, sia per i docenti interessati. Può essere infatti nell'interesse della scuola assicurare il rapporto d'impiego a docenti qualificati ed efficienti, i quali, per fondati motivi, personali o oggettivi, non intendono o non possono prestare un insegnamento a orario completo: è il caso di chi svolge, temporaneamente o stabilmente, un'attività di natura culturale o un'attività professionale perfettamente compatibili con la funzione di insegnante, o di chi, per ragioni materiali intrinseche all'organizzazione della scuola, non può ricevere, temporaneamente o stabilmente, un onere completo d'insegnamento. È il caso inoltre delle docenti coniugate nominate, che l'attuale vincolo dell'orario completo fa desistere dalla richiesta d'un orario ridotto pena la perdita della nomina.

Il limite per la nomina a orario parziale viene proposto nella misura di almeno i 2/3 dell'orario di legge, in termini cioè che consentono al docente, da un lato una partecipazione attiva e frequente alle molteplici attività dell'istituto e dall'altro l'ammissione o la permanenza nella cassa pensioni secondo le norme della relativa nuova legge votata dal Gran Consiglio il 14 settembre 1976.

Art. 10

Trasferimenti (docenti)

Si propone il mantenimento della distinzione fondamentale fra trasferimento di sede quale sanzione disciplinare (vedi art. 24 Legge sull'ordinamento) e trasferimento per altri motivi, quali: esigenze amministrative dovute a cause di natura oggettiva intrinseche all'organizzazione scolastica (ad es. soppressione di posti d'insegnamento o di istituti); passaggio dalla funzione didattica a una funzione amministrativa (condizioni di salute).

Art. 23

Provvedimenti disciplinari

È proposta l'introduzione di un nuovo capoverso nel quale si riconosce il diritto di farsi assistere da un procuratore o da un perito e di poter esaminare gli atti nel corso dell'intera inchiesta. Questa disposizione si applica a tutti i dipendenti ma limitatamente ai casi in cui la fattispecie si riferisca alla loro attività strettamente professionale, ovvero, per i docenti, alla loro attività pedagogica; entro questi termini essa è giustificata dalla natura specialistica della materia e dal carattere peritale dell'inchiesta.

Art. 24

Trasgressione dei doveri e penalità

Le modificazioni proposte concernono l'aumento della multa da franchi 200 a franchi 500, l'inserimento del trasferimento quale sanzione disciplinare, e, per i docenti, l'interdizione temporanea dall'insegnamento analogamente a quanto proposto per l'art. 92 della Legge della scuola.

Art. 32

Congedi senza stipendio

Si propone che il periodo massimo di congedo venga portato da due a tre anni. È il tempo che oggi occorre al docente di scuola elementare per conseguire la patente di scuola maggiore o un titolo uni-

versitario intermedio e che in futuro occorrerà per conseguire il certificato di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo l'art. 22, cpv. 2, lett. b) della legge 21 ottobre 1974. Il congedo triennale viene già oggi forzatamente concesso a quei docenti che, essendo nominati nelle elementari, vengono assunti come incaricati nelle maggiori e contemporaneamente iscritti ai corsi per il conseguimento della patente.

Un'aggiunta al presente articolo concerne il prolungamento del congedo per le docenti in caso di parto, giustificato da ragioni di continuità didattica.

Art. 45bis

Norma transitoria

È introdotta una nuova norma, a titolo transitorio, che prevede di ammettere soltanto in via eccezionale l'assunzione di nuovi candidati che con l'assunzione stessa conseguirebbero un secondo reddito coniugale. È un provvedimento equo sul piano sociale in un momento di grave situazione occupazionale sia nei diversi settori dell'economia, sia in rapporto ai pubblici impieghi.

Le modificazioni legislative proposte costituiscono sostanzialmente un parziale controprogetto all'iniziativa parlamentare del 6 marzo 1972, controprogetto che sarà integrato dalla citata legge-quadro sulla gestione della scuola.

Salon de l'enfance et de la jeunesse (KID 77)

Lausanne - Beaulieu, 18 - 30 maggio 77

Padiglione della Conferenza intercantonale dei capi dei DPE della Svizzera francese e del Ticino

Lo scorso settembre, la Conferenza dei capi dei DPE ha deciso, dopo attento esame, di partecipare a questo primo *Salon de l'enfance et de la jeunesse*.

Ha affidato l'incarico di allestire uno speciale padiglione illustrante qualche aspetto della scuola d'oggi a un gruppo di lavoro. I preparativi sono attualmente a buon punto, tanto che è possibile già offrire agli interessati (docenti e autorità scolastiche) una prima informazione.

Nel padiglione di circa 2000 mq. al visitatore saranno presentati i seguenti temi:

- scuola materna e attività manuali creative;
- matematica;
- cinema e altri audiovisivi;
- lingua tedesca (seconda lingua);
- televisione - studio riservato ai fanciulli;
- contatto con la stampa - critica dell'informazione;
- orientamento professionale.

Ogni settore darà, da un lato, le dovute informazioni sul tema proposto e, dall'altro, farà partecipare i visitatori (allievi, maestri, genitori) a diverse attività che permettono un approccio (completo più che sia possibile) dell'insegnamento nelle diverse discipline presentate.

I responsabili dell'allestimento hanno previsto lo «Studio aux enfants», mettendo

così a disposizione degli allievi, piccoli e grandi, due studi televisivi che permetteranno la ripresa di emissioni televisive.

Per poter partecipare a queste emissioni, le classi devono iscriversi al più presto possibile presso il responsabile del settore: signor Jean-Pierre Golay, capo del Centro d'iniziazione al cinema del Dipartimento della pubblica istruzione vodese, Losanna, tel. 021 - 22 12 82. Riceveranno in seguito tutte le istruzioni e le schede per l'iscrizione alla partecipazione.

Il *Salon de l'enfance et de la jeunesse* occuperà nel suo insieme quasi tutti gli spaziosi ambienti d'ingresso di Beaulieu.

Molti importanti temi saranno trattati: dalla salute al tempo libero, seguendo lo schema: educazione, giochi, libri e ambiente.

Durante il periodo di apertura della mostra si terrà a Losanna un Festival internazionale del cinema destinato ai films sul fanciullo e per il fanciullo.

D'accordo con la direzione generale delle FFS, la direzione del *Salon de l'enfance et de la jeunesse* ha previsto un sistema per l'uso di biglietti collettivi a prezzo ridotto.

Alle classi saranno offerte buone possibilità a prezzo ridotto per l'alloggio e per il vitto.

Le informazioni sulla manifestazione di Losanna, cui auguriamo una larga partecipazione di scolaresche, possono essere richieste a: *Coordination scolaire romande, Couvaloup 13, 1005 Lausanne (telefono 021 - 22 84 59)*.